



Comune di
PASTORANO
Provincia di Caserta



**REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

REGOLAMENTO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22/05/2017

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 21/02/2019

Sostituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 17/02/2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 10/06/2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica.....	1
Art. 2.1 - Commissioni Esterne (CE).....	2
Art. 2.2 - Commissione Interna (CI)	3
Art. 3 - Cause di incompatibilità	4
Art. 3.1 - Incompatibilità Commissioni Esterne	4
Art. 3.2 - Incompatibilità Commissione Interna.....	4
Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie.....	5
Art. 5 - Rimborso spese di commissione.....	5
Art. 6 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico.....	6
Art. 7 - Titolo sismico prima dell'inizio lavori.....	6
Art. 8 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico	6
Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle commissioni.....	7
Art. 10 - Modulistica.....	8
Art. 11 - Norme di rinvio	9
Art. 12 - Procedimenti in corso.....	9
Art. 13 - Norme transitorie.....	9
Art. 14 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 -Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata", nonché il Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4, così come modificato dal R.R. 27 luglio 2020, n. 9 hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- 1) Ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse finalizzate all'Autorizzazione Sismica, alla Attestazione di Presentazione del progetto e al Deposito Sismico (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza strutturale superi i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00";
- 2) Ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- 3) Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1;
- 4) Effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione e controllo sulla realizzazione dei lavori;
- 5) Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa;
- 6) Ricezione degli atti e del certificato di collaudo, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi;
- 7) Ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90, e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- 8) Conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, la L.R. n. 9/83, così come normato anche dal Regolamento Regionale n. 4 del 2010, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed

efficienza dell'azione amministrativa, pertanto, la struttura tecnica di cui sarà dotato il comune è composta come di seguito specificato:

- **Commissioni Esterne (CE)** (una o più commissioni laddove vi sia numero sufficiente di partecipanti);
- **Commissione Interna (CI)** (composta dal personale dell'Ente come indicato al successivo art. 2.2).

Il Comune con il presente regolamento provvede anche a disciplinare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della Legge Regionale n. 9/1983.

Art. 2.1 - Commissioni Esterne (CE)

Le commissioni sismiche esterne (CE) saranno così composte:

- 1) Cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. Tutti i componenti dovranno essere regolarmente iscritti alla casse previdenziali di appartenenza e in possesso di partita I.V.A.
- 2) Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono nominati con proprio atto dal sindaco e scelti tra i professionisti in possesso dei requisiti di collaudatore ai sensi della Legge Regionale n. 9/83
- 3) La funzione di Segretario verbalizzante, attraverso votazione di tutti i componenti, viene individuata direttamente dalla commissione tra i soggetti nominati di cui al comma 1 e, a scelta del Presidente, esso può avere carica di durata annuale oppure può essere nominato ad ogni seduta della commissione; in entrambi i casi la votazione e la scelta della modalità va annotata in apposito verbale della commissione
- 4) Laddove possibile, un membro supplente per ogni figura professionale di cui al punto 1) avente gli stessi requisiti
- 5) I componenti della Commissione sono scelti da un apposito elenco istituito, previo Avviso Pubblico, almeno tre mesi prima della scadenza presso il Settore Tecnico

La commissione esterna è nominata con Decreto del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 bis della legge Regionale n. 9/83. I nominativi saranno scelti dall'apposito elenco di tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, laurea in geologia, diploma di geometra. Per quanto riguarda la figura del geologo e del geometra, essi possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.

Le pratiche assegnate alla Commissione Esterna riguarderanno tutte le Autorizzazioni Sismiche per le quali è prevista anche istruttoria tecnica oltre quella amministrativa,

nonché le pratiche oggetto di controllo a campione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 del R.R. n. 4/2010.

La CE, in prima convocazione, viene insediata dal responsabile del Settore Tecnico, successivamente le sedute saranno convocate dal presidente previo avviso, da inviare secondo i criteri scelti dallo stesso, a tutti i componenti almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche presentate e ad essa assegnate. Qualora non fosse possibile esaminarle tutte per l'elevato numero di pratiche presenti, la commissione si autoconvoca stabilendo la data della successiva riunione comunicando l'aggiornamento solo agli assenti. I commissari possono essere dichiarati decaduti se risultano assenti per più di due riunioni consecutive. I commissari durano in carica per tre anni a decorrere dalla data del decreto sindacale di nomina.

Le adunanze della commissione saranno valide quando è presente la metà più uno dei componenti.

La trasmissione delle pratiche dal Settore Tecnico alla CE avverrà esclusivamente attraverso il domicilio elettronico del Presidente, salvo esigenze diverse stabilite dal Responsabile del Settore, il quale è tenuto a comunicarlo nel primo verbale di insediamento della Commissione. Ad avvenuta ricezione provvederà alla convocazione della seduta secondo i criteri stabiliti.

La Commissione Esterna si riunirà preferibilmente in modalità telematica, ma a propria discrezionalità, potrà riunirsi anche in presenza presso un luogo designato dal Presidente, diverso dalla sede comunale, in accordo con i partecipanti.

A seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, in caso di non unanimità, i pareri possono essere resi anche a maggioranza, con espressa citazione dei motivi di dissenso all'interno del verbale della seduta.

Della seduta dovrà essere compilato apposito verbale da parte del segretario, sottoscritto da tutti i membri partecipanti, il quale sarà inviato esclusivamente in modalità telematica al Responsabile del Settore all'indirizzo PEC tecnico.pastorano@asmepec.it.

La CE svolgerà tutte le attività d'istruttoria tecnica-amministrativa, nonché tutte le altre attività accessorie e complementari di cui al presente Regolamento.

Art. 2.2 - Commissione Interna (CI)

La Commissione sismica interna (CI) sarà composta dal personale dipendente del Settore Tecnico e, specificatamente:

- 1) Responsabile del Settore
- 2) Responsabile del procedimento individuato dal responsabile di cui al punto 1) tra i dipendenti del settore stesso o, qualora non presenti, tra i Responsabili di altri settori aventi P.O..

Essa svolgerà tutte le attività d'istruttoria amministrativa e conservazione dei progetti, nonché tutte le altre attività accessorie e complementari di cui al presente Regolamento.

Art. 3 - Cause di incompatibilità

Art. 3.1 - Incompatibilità Commissioni Esterne

Per quanto attiene alle cause di incompatibilità riguardanti l'esame delle pratiche, ciascun componente deve astenersi dall'esercitare l'istruttoria e conseguentemente il diritto di voto, nei seguenti casi:

- Il progetto strutturale è a propria firma o a firma di collaboratori
- È titolare di un diritto reale sull'area ove dovrà sorgere il fabbricato o del fabbricato oggetto di intervento
- L'area o il fabbricato appartengono a parenti in linea retta fino al secondo grado, a parenti in linea collaterale sino al terzo grado
- È interessato all'esecuzione dell'opera in quanto coinvolto in una delle fasi della progettazione
- Qualsiasi situazione in cui vi possano essere conflitti di interesse, anche potenziali.

Al verificarsi dei suddetti casi, il componente deve dichiarare la propria incompatibilità prima che sia avviata l'istruttoria della pratica e deve abbandonare la seduta per tutto il tempo occorrente all'esame della pratica. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

Nel caso in cui, individuata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la commissione deve pronunziarne la ricusazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Qualora la causa dell'incompatibilità sia in capo al Presidente la carica pro-tempore verrà assunta dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano.

Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente. Ove sussistano elementi di reato il Responsabile del Settore deve farne rapporto agli organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

Art. 3.2 - Incompatibilità Commissione Interna

In caso di incompatibilità, come definite all'art. 3.1 del presente Regolamento, di uno dei membri della CI, qualora si tratti del Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Settore provvede a nominare temporaneamente un suo sostituto scelto tra i dipendenti del Settore stesso; qualora si tratti, invece, del Responsabile del Settore, con decreto sindacale sarà nominato un Responsabile di altro Settore in sostituzione temporanea e solo per le pratiche per le quali sia stata dichiarata l'incompatibilità.

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie

Ai sensi della deliberazione del Decreto Dirigenziale n. 362 del 05 agosto 2020 *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”*, è fatto obbligo corrispondere il contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. del 7 gennaio 1983, n. 9, secondo le tariffe indicate nel modello *“MISURA DEL CONTRIBUTO”* approvato dalla Regione Campania con apposito Decreto Dirigenziale in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

Il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, qualora gli stessi riguardino strutture soggette a normativa sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del contributo per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento va effettuato al comune di Pastorano per effetto dell'art. 1, comma 237, della Legge Regionale n. 16/2014 e le modalità stabilite vanno indicate sul sito istituzionale dell'Ente nelle apposite procedure dello Sportello Unico per l'Edilizia Telematica.

Art. 5 - Rimborso spese di commissione

Con le risorse di cui all'art. 5) si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento delle commissioni e delle attività accessorie di cui al presente regolamento nella percentuale del 50% per le commissioni esterne (CE), qualora provvedano alle istruttorie, e del 50% per la commissione interna (CI) per le istruttorie condotte anche dalla CE, ovvero il 100% per le istruttorie amministrative.

Per ogni commissione si attribuirà una percentuale pro-capite mediante la formula:

$100/n$. componenti

Dove:

100 = percentuale degli introiti da ripartire (diritti istruttori versati secondo le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo)

n . componenti = numero dei componenti della commissione (indistintamente se si tratti di CE o CI).

Gli importi risultanti sono compresi di contributo previdenziale, cassa professionale ed I.V.A. come per legge, qualora dovuti.

Gli importi non percepiti dai componenti delle commissioni resteranno nella disponibilità dell'Ente e saranno destinati all'acquisto di materiali di consumo o di attrezzature necessarie al funzionamento e alla gestione dell'ufficio.

Art. 6 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/83 ed il relativo regolamento n. 4/2010, richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica. In questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 7 - Titolo sismico prima dell'inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica, il deposito del progetto strutturale o attestazione di presentazione del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10 e, pertanto, per l'applicazione di tale principio generale, si rappresenta che il procedimento di autorizzazione/deposito sismico/attestazione è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA o altro titolo equipollente, mentre i lavori possono essere iniziati solo dopo che sia stato restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica o della comunicazione di avvenuto deposito (anche in riferimento alla attestazioni di presentazione del progetto).

Art. 8 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche/Attestazione presentazione del progetto, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica/Attestazione di presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 presso il Comune utilizzando unicamente l'apposita procedura telematica del portale SUE tramite il proprio tecnico incaricato alla presentazione
- b. Il competente settore comunale dopo la presentazione dell'istanza avvia l'istruttoria amministrativa tramite la CI, finalizzata all'emanazione del provvedimento di "attestazione di presentazione del progetto/attestazione di deposito sismico", da adottarsi entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti
- c. A conclusione dell'istruttoria da parte della CI sarà predisposto apposito verbale direttamente sulla piattaforma telematica nel quale andrà indicato, oltre al parere espresso, la data dell'istruttoria e il numero progressivo del verbale

- d. Qualora si tratti di richiesta per rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica, si procederà dapprima all'istruttoria amministrativa da parte delle CI entro il termine di quindici giorni dalla presentazione, successivamente la pratica sarà assegnata alla CE per l'istruttoria tecnica la quale esprimerà il proprio parere mediante redazione di apposito verbale in cui va riportata la data della seduta, il numero cronologico del verbale e il parere espresso, entro il termine di quindici giorni dall'assegnazione della procedura. Qualora siano presenti più commissioni esterne, le pratiche pervenute saranno assegnate alle commissioni secondo l'ordine cronologico di arrivo (farà fede il protocollo comunale) secondo equa distribuzione
- e. A seguito di esame della documentazione, la CE può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre da parte del committente entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo)
- f. A seguito del parere della commissione, il verbale sarà trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico che procede, entro quindici giorni, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione
- g. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego
- h. Il Responsabile del Settore Tecnico trasmette al settore provinciale del Genio Civile gli elaborati previsti dalla vigente normativa

Art. 9 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle commissioni

Le commissioni svolgeranno le attività disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, l'attività istruttoria amministrativa e tecnica di verifica, anche a mezzo di liste di controllo, circa:

- a. La sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "Deposito sismico" ovvero "Autorizzazione sismica" ovvero "Attestazione di presentazione del progetto" (CI)
- b. La correttezza dell'impostazione dell'istanza (CI)
- c. La rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti (CI) (CE)
- d. La completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali (CI) (CE)
- e. La competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale (CI) (CE)
- f. La correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (CE)
- g. L'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali (CE)

- h. La rispondenza effettiva degli elaborati progettuali a livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori in progetto (CE)

La CI svolgerà, inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ulteriori seguenti attività:

- a. Conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti
- b. Predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, deposito sismico e attestazioni di presentazione
- c. Ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983
- d. Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa -articolo 9 del Regolamento n. 4/2010
- e. Ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi -art. 10 del Regolamento n. 4/2010
- f. Ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi
- g. Ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, tra cui:
 - 1) Comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore o altra figura coinvolta nella progettazione
 - 2) Voltura dell'autorizzazione sismica, del deposito sismico o dell'attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto strutturale

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica/attestazione presentazione del progetto; in particolare l'effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983, nonché il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

Art. 10 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico (Autorizzazione, Deposito o Attestazione di Presentazione del Progetto), ovvero per gli atti consequenziali, la modulistica da utilizzare è quella approvata con apposito Decreto Dirigenziale da parte della Regione Campania e disponibile sul portale della sismica istituito della Regione Campania, raggiungibile all'indirizzo <https://portalesismica.regione.campania.it/pageicard/modulistica>.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge. La Commissione può proporre eventuali modifiche al presente Regolamento per sopraggiunte nuove esigenze funzionali e normative.

Art. 12 - Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali.

I procedimenti si intendono “in corso” qualora sia stato avviato in data antecedente al presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- a. sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture (autorizzazione sismica, deposito sismico o attestazione di presentazione del progetto strutturale)
- b. sia stato depositato il progetto originario e occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale

Art. 13 - Norme transitorie

Per quanto attiene alle c.d. varianti innovative, ovvero quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione, presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, esse saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.